CAMERA DEI DEPUTATI N. 3109-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 agosto 1988 (Stampato n. 638)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GALLONI)

COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(CARRARO)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(VIZZINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 agosto 1988

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3109 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 638), che viene allegata.

ALLEGATO

L'Accordo in oggetto per il quale viene promossa l'autorizzazione alla ratifica, intende prendere atto del particolare significato che hanno per le due Nazioni amiche i princìpi sanciti negli strumenti internazionali dedicati al turismo.

Vi sono quindi, nel testo, un preciso riferimento agli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo ed alle dichiarazioni di Manila e di Acapulco ed una definizione di carattere generale delle finalità dell'Accordo, che sono quelle di promuovere la mutua conoscenza della storia, della vita e della cultura dei due Paesi.

Lo strumento per rendere operativo l'Accordo è una Commissione mista, che si riunirà con cadenza biennale, e i settori di intervento sono quelli dell'informazione e della promozione turistica, con particolare riguardo allo scambio di borse di studio per formare personale specializzato.

L'Accordo turistico con l'Argentina completa opportunamente il quadro delle relazioni economiche fra due Paesi le cui affinità si estendono a tutti i settori di intervento e di promozione economica.

Va da ultimo precisato che, agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 (funzionamento della Commissione tecnica mista), 7 (visite di familiarizzazione reciproca di agenti di viaggio e giornalisti specializzati per esposizioni turistiche) e 10 (borse di studio) dell'Accordo in parola, si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti annualmente negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.